



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ
area istruzione, formazione e ricerca

Servizio programmazione e gestione
interventi formativi

formazione@regione.fvg.it
lavoro@certregione.fvg.it
tel + 39 040 3775298
fax + 39 040 3775092
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 8336/LAVFORU del 06/10/2017

Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (leFP).

Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di leFP ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento al Capo III "I percorsi di istruzione e formazione professionale";

Atteso che il Capo III del citato decreto legislativo stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni relativamente all'offerta di competenza regionale di leFP, ed in particolare prevede che le Regioni assicurino:

- a) il soddisfacimento della domanda di frequenza dei cittadini minori;
- b) un'offerta formativa, riferita a figure e profili professionali, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale ed al conseguimento di un diploma professionale, favorendo altresì adeguati interventi di personalizzazione dei medesimi percorsi inclusa l'adozione di esperienze di alternanza scuola lavoro;

Considerato inoltre che il medesimo decreto stabilisce che ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza va ricompresa anche l'offerta formativa realizzata attraverso i percorsi in apprendistato, le cui modalità di organizzazione sono attualmente definite:

- dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- dal decreto interministeriale 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";

- dal documento "Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Linee Guida per la disciplina degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi" approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2016, n. 598;

Considerato che la natura di livello essenziale delle prestazioni dell'offerta di leFP determina la necessità di individuare una rete stabile e qualificata di istituzioni formative in grado di fornire ai giovani una valida alternativa a percorsi di studio non professionalizzanti;

Considerato che i percorsi di leFP in Friuli Venezia Giulia sono attualmente gestiti:

- dall'Associazione Temporanea Effe.Pi individuata con decreto direttoriale n. n. 35/LAVFOR.FP del 19 gennaio 2015 a seguito di uno specifico Avviso approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2047 del 7 novembre 2014;
- da una rete di Istituti Professionali di Stato individuati, conformemente a quanto previsto dalla citata deliberazione, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;

Tenuto conto che l'incarico assegnato all'Associazione Temporanea Effe.Pi ed alla citata rete di Istituti Professionali di Stato si conclude con il completamento dei percorsi formativi avviati nell'anno scolastico e formativo 2017/2018;

Rawisata pertanto la necessità di individuare, attraverso un apposito Avviso, un nuovo soggetto, organizzato sotto forma di Associazione temporanea di enti di formazione professionale, responsabile della gestione delle attività formative rivolte ai giovani di età inferiore ai 18 anni da avviarsi a partire dall'anno formativo 2018/19 secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia;

Considerato che attraverso l'individuazione di un unico soggetto attuatore la Regione intende:

- a) dare stabilità, certezza e visibilità all'offerta formativa di leFP di competenza regionale rivolta a giovani di età inferiore a 18 anni e finalizzata al conseguimento di una qualifica e di un diploma professionale o di crediti per il loro conseguimento;
- b) favorire possibili significative economie di scala nei processi gestionali attivati dal soggetto attuatore;
- c) attivare un più stretto collegamento con il sistema regionale del lavoro e delle imprese in modo tale da tradurre i fabbisogni ivi espressi in risposte formative adeguate, puntuali e flessibili;
- d) consolidare le forme di integrazione con il sistema scolastico con particolare riferimento ai percorsi di leFP attivati dagli Istituti scolastici in regime di sussidiarietà ed alla conseguente necessità da un lato, di assicurare all'interno di tali percorsi il raggiungimento da parte degli allievi degli standard formativi previsti dall'ordinamento regionale, dall'altro, di prevedere azioni di formazione congiunta dei docenti e dei formatori;
- e) favorire e promuovere l'integrazione delle risorse finanziarie messe a disposizione della Regione attraverso il ricorso, da parte del soggetto attuatore, ad ulteriori finanziamenti in un'ottica di complementarietà e massimizzazione delle risorse stesse;
- f) favorire la flessibilità curricolare dei percorsi formativi attraverso l'adozione di un impianto metodologico condiviso che consenta anche lo sviluppo di forme sempre più generalizzate di personalizzazione dei curricula;
- g) attivare meccanismi di semplificazione delle prassi amministrative;
- h) favorire in maniera sistematica la promozione, lo sviluppo e l'implementazione di iniziative finalizzate al miglioramento della qualità dei processi formativi;
- i) favorire la realizzazione del sistema regionale di certificazione delle competenze attraverso l'aggiornamento e la manutenzione del Repertorio regionale delle qualificazioni in linea con le previsioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e di azioni specifiche di formazione

degli operatori coinvolti nel processo certificativo.

Considerato inoltre che attraverso l'emanazione del citato Avviso la Regione intende anche promuovere:

- a) lo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi formativi;
- b) l'aggiornamento e la manutenzione del Repertorio delle qualificazioni regionali approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 9 giugno 2017 e degli standard di cui alle "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1553 del 22 agosto 2017;
- c) azioni specifiche di formazione rivolte sia ai docenti ed ai formatori, sia agli operatori coinvolti nel processo di certificazione delle competenze.

Precisato che:

- le attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) riferite ai percorsi di leFP e lettera b) dell'Avviso sono finanziate nei limiti previsti dalle risorse disponibili negli anni formativi oggetto di intervento per cui si fa riserva di rideterminare l'entità dell'attività realizzabile in ciascun anno formativo sulla base dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari disponibili nel periodo interessato;
- le attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) riferite ai percorsi di integrazione extracurricolare e ai percorsi individualizzati e lettere c), d) ed e) dell'Avviso sono promosse e finanziate nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, e vengono evidenziate nei documenti annuali di programmazione;

Precisato che la programmazione di un'offerta sussidiaria da parte degli Istituti Professionali di Stato, al fine di garantire il soddisfacimento dell'eventuale ulteriore domanda di frequenza da parte degli allievi minori e quindi per assicurare loro il diritto di accedere ai percorsi di leFP, e di valorizzare le possibilità offerte dalla normativa vigente relativamente al ruolo complementare, sono oggetto di uno specifico provvedimento;

Considerato che la titolarità della programmazione, del controllo e del monitoraggio delle attività previste è di competenza esclusiva della Regione e che l'organizzazione e la gestione delle medesime attività dovrà rispettare le direttive che verranno emanate in materia dalla stessa Regione e che saranno finalizzate all'estensione di modalità operative omogenee su tutto il territorio regionale;

Visto il Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), approvato con DPREg n. 140/Pres. del 22 giugno 2017 ed, in particolare, l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che l'ufficio regionale competente individua, per operazioni di natura complessa e prolungata nel tempo, attraverso una procedura di evidenza pubblica i soggetti attuatori;

Richiamato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPREg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali.

Decreta

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato nel testo allegato, quale parte integrante del presente decreto, l'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (leFP).
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

(Igor De Bastiani)
Firmato digitalmente

FF

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE
GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'
AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (leFP)

Programma 2018 – 2020

1. FINALITA'

1. La Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Area istruzione, formazione e ricerca, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito Servizio, attraverso il presente Avviso, intende individuare un unico soggetto responsabile su tutto il territorio regionale:
 - a) della programmazione, della organizzazione e della gestione didattica dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), di seguito leFP, anche attraverso la promozione dell'istituto dell'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dei percorsi di integrazione extracurricolare e dei percorsi individualizzati previsti dal documento "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali, versione agosto 2017", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1553 del 22 agosto 2017, di seguito Linee Guida leFP;
 - b) dell'eventuale promozione di attività finalizzate allo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi formativi, di cui alla lettera a);
 - c) dello sviluppo e della realizzazione di un'offerta di formazione rivolta ai docenti e formatori, anche con funzioni di tutoraggio e coordinamento, appartenenti sia al sistema degli enti di formazione accreditati dalla Regione, sia agli Istituti scolastici coinvolti nell'eventuale offerta sussidiaria di percorsi di leFP;
 - d) dell'aggiornamento e della manutenzione del Repertorio delle qualificazioni regionali approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 9 giugno 2017 e degli standard di cui alle Linee Guida leFP;
 - e) dello sviluppo e della realizzazione di un'offerta di formazione relativa alle metodologie di certificazione delle competenze rivolta agli operatori coinvolti nel processo regionale di certificazione delle competenze.
2. Il presente Avviso non riguarda l'attivazione di percorsi formativi rivolti ad un'utenza composta esclusivamente da persone in situazione di svantaggio.
3. La programmazione, l'organizzazione e la gestione didattica dei percorsi di leFP di natura sussidiaria previsti dalla normativa vigente sono oggetto di specifico provvedimento.
4. Attraverso l'individuazione di un unico soggetto attuatore la Regione intende:
 - a) dare stabilità, certezza e visibilità all'offerta formativa di leFP di competenza regionale rivolta a giovani di età inferiore a 18 anni e finalizzata al conseguimento di una qualifica e di un diploma professionale o di crediti per il loro conseguimento;

- b) favorire possibili significative economie di scala nei processi gestionali attivati dal soggetto attuatore;
- c) attivare un più stretto collegamento con il sistema regionale del lavoro e delle imprese in modo tale da tradurre i fabbisogni ivi espressi in risposte formative adeguate, puntuali e flessibili;
- d) consolidare le forme di integrazione con il sistema scolastico con particolare riferimento ai percorsi di leFP attivati dagli Istituti scolastici in regime di sussidiarietà ed alla conseguente necessità da un lato, di assicurare all'interno di tali percorsi il raggiungimento da parte degli allievi degli standard formativi previsti dall'ordinamento regionale, dall'altro, di prevedere azioni di formazione congiunta dei docenti e dei formatori;
- e) favorire e promuovere l'integrazione delle risorse finanziarie messe a disposizione della Regione attraverso il ricorso, da parte del soggetto attuatore, ad ulteriori finanziamenti in un'ottica di complementarità e massimizzazione delle risorse stesse;
- f) favorire la flessibilità curricolare dei percorsi formativi attraverso l'adozione di un impianto metodologico condiviso che consenta anche lo sviluppo di forme sempre più generalizzate di personalizzazione dei curricula;
- g) attivare meccanismi di semplificazione delle prassi amministrative;
- h) favorire in maniera sistematica la promozione, lo sviluppo e l'implementazione di iniziative finalizzate al miglioramento della qualità dei processi formativi;
- i) favorire la realizzazione del sistema regionale di certificazione delle competenze attraverso l'aggiornamento e la manutenzione del Repertorio regionale delle qualificazioni in linea con le previsioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e di azioni specifiche di formazione degli operatori coinvolti nel processo certificativo.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le attività promosse dal presente Avviso fanno riferimento alla seguente normativa:
 - Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di leFP ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
 - Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
 - Decreto interministeriale 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";
 - Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
 - Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
 - Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16

novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), approvato con DPR n. 140/Pres. del 22 giugno 2017, di seguito Regolamento Formazione;

- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, approvato con D.P.Reg. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito Regolamento Accredito;
- Documento "Linee Guida per la disciplina degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi di cui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015 e del Decreto interministeriale 12 ottobre 2015", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 598 dell'8 aprile 2016;
- Documento "Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento formalizzato di cui alla DGR 1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione professionale e adozione dei modelli per gli attestati", approvato con decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 1685/LAVFORU del 21 marzo 2017;
- Documento "Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui al capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226" che definiscono in particolare i requisiti richiesti ai docenti impegnati nella realizzazione dei percorsi formativi approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1454 del 23 agosto 2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali, versione agosto 2017", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1553 del 22 agosto 2017;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 9 giugno 2017 con la quale è approvato il Repertorio regionale delle qualificazioni professionali;
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tenuto conto inoltre che parte delle attività vengono finanziate con fondi a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo 2014/2020, la normativa di riferimento risulta altresì la seguente:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici,

la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative ad un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR FSE;
- Documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013”, approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015, di seguito Documento Metodologie e criteri;
- Documenti annuali di programmazione del POR FSE denominati “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO” e approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

- Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), approvato con DPR 140/Pres. del 7 luglio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Documento concernente le “Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA”, approvato con decreto n. 5722/LAVFORU del 03 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Documento “Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni”, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito Manuale selezione operazioni;
 - Documento “Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo delle modalità di affidamento delle operazioni e per la redazione degli avvisi pubblici”, approvato con decreto n. 738/LAVFORU del 6 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Il rinvio a normative comunitarie, nazionali e regionali contenuto nel presente Avviso si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

3. DURATA DELL'INCARICO

1. La durata dell'incarico corrisponde all'arco temporale necessario per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi di leFP da avviare negli anni 2018/19, 2019/20, 2020/21, con l'obbligo di concludere negli anni successivi i percorsi pluriennali approvati in costanza di incarico.
2. L'incarico non comprende l'organizzazione e la gestione delle II e III annualità relative ai percorsi triennali di leFP avviati negli anni formativi 2016/17 e 2017/18.

4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE CANDIDATURE

1. Sono ammessi alla presentazione delle candidature Associazioni Temporanee tra soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statuari la formazione professionale ed in particolare, per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), anche l'erogazione di servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino al diciottesimo anno di età.
2. Non possono far parte della candidatura soggetti pubblici o privati configurabili come Istituti scolastici in quanto destinatari di specifico provvedimento di programmazione concernente l'offerta regionale sussidiaria di leFP.
3. Ciascun soggetto pubblico o privato di cui al comma 1 può candidarsi come partecipante nell'ambito di una sola Associazione Temporanea.
4. L'Associazione Temporanea deve essere costituita da soggetti che hanno complessivamente maturato dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 esperienze formative nelle seguenti aree professionali previste dall'Allegato 1 dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta

del 27/07/2011 e concernente la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di leFP di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

- Agroalimentare
- Manifatturiera ed artigianato
- Meccanica, Impianti e Costruzioni
- Cultura, Informazione e Tecnologie informatiche
- Servizi commerciali
- Turismo e Sport
- Servizi alla persona

5. All'atto della presentazione delle candidature è sufficiente allegare un accordo fra le parti relativo alla volontà dei soggetti coinvolti a formalizzare l'Associazione Temporanea ad avvenuta approvazione delle candidature con l'indicazione puntuale del capofila, della composizione, dei ruoli, degli impegni e delle obbligazioni dei singoli associati.
6. Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ciascun soggetto componente l'Associazione Temporanea, alla data di avvio dell'attività formativa, deve essere accreditato ai sensi del Regolamento Accreditamento nella macrotipologia A. – Obbligo formativo e nel settore formativo coerente con l'attività stessa. Tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata dell'attività stessa.
7. L'Associazione Temporanea ai fini della realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deve garantire complessivamente un numero minimo di sedi coerentemente accreditate, come di seguito indicato:
 - provincia di Trieste: almeno tre sedi;
 - provincia di Gorizia: almeno due sedi;
 - provincia di Pordenone: almeno tre sedi;
 - provincia di Udine: almeno quattro sedi.

L'Associazione Temporanea deve altresì garantire la disponibilità di ulteriori sedi coerentemente accreditate, rispetto alla disponibilità dichiarata al momento della candidatura, qualora contingenti necessità formative lo richiedano.

8. Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) ed e) ciascun soggetto componente l'Associazione Temporanea, alla data di avvio dell'attività formativa, deve essere accreditato ai sensi del Regolamento Accreditamento nella macrotipologia C. – Formazione continua e permanente. Tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata dell'attività stessa.
9. Il mancato rispetto della previsione di cui ai commi 6 ed 8 è causa di decadenza del contributo relativo alla specifica attività formativa interessata.

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Ai fini della presentazione delle candidature è necessario inoltrare la seguente documentazione in formato pdf:
 - a) Domanda di presentazione della candidatura, debitamente compilata sulla base del modello disponibile sul sito Internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area%20operatori) formazione-lavoro/formazione/area operatori nella sezione Bandi e avvisi;
 - b) Formulario per la presentazione delle candidature, debitamente compilato sulla base del modello disponibile sul sito Internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area%20operatori) formazione-lavoro/formazione/area operatori nella sezione Bandi e avvisi;
 - c) Accordo tra le parti di cui all'articolo 4, comma 5;
 - d) Copia scansionata dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante del soggetto capofila indicato o suo delegato (allegare delega esplicita) in sede di presentazione della candidatura, in cui si evidenzia che il pagamento effettuato si riferisce esclusivamente alla candidatura presentata;
 - e) Atto costitutivo e statuto per i soggetti non accreditati ai sensi del Regolamento Accreditamento alla data di presentazione della candidatura. Tali atti devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c), deve essere sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento o suo delegato (allegare delega esplicita). Alla documentazione va allegata la copia fronte retro di un documento d'identità di ogni sottoscrittore, leggibile e in corso di validità. Per ogni sottoscrittore va inoltre allegato un documento attestante i poteri di firma all'atto della presentazione della candidatura ovvero, qualora già precedentemente trasmesso all'Amministrazione regionale, la dichiarazione predisposta secondo il modello disponibile sul sito Internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area%20operatori) formazione-lavoro/formazione/area operatori nella sezione Bandi e avvisi.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata, dal soggetto individuato come capofila, al Servizio esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, a partire **dalla data di pubblicazione** del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione **entro le ore 23.59 del 40° giorno**, successivo alla pubblicazione dello stesso.

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre la scadenza del termine. Nel caso sia presentata più volte la medesima candidatura viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti.

Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un'unica PEC, è consentito l'invio della candidatura in più messaggi di posta elettronica certificata.
4. La PEC di cui al comma 3 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:
"Avviso pubblico per la presentazione delle candidature leFP. TRIESTE"
Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la candidatura con più PEC, l'oggetto del messaggio va integrato, a titolo esemplificativo, aggiungendo "prima parte", "seconda parte", ecc.

6. REQUISITI DELLE CANDIDATURE

1. Fermo restando quanto previsto dal formulario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), le candidature devono:
 - a) dimostrare la disponibilità di una struttura organizzativa articolata in maniera tale da garantire l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività promosse nel periodo di assegnazione dell'incarico e la gestione manageriale dell'intero progetto;
 - b) prevedere all'interno della struttura organizzativa la presenza di almeno i seguenti organi che si caratterizzano come funzionali rispetto sia alla pluralità delle azioni promosse, sia alla garanzia dell'omogeneità organizzativa e dell'adozione di standard minimi riferiti a tutte le attività attivate:
 1. comitato di pilotaggio (è composto dai rappresentanti legali degli enti formativi facenti parte l'Associazione Temporanea; sovrintende a tutte le questioni di carattere generale afferenti la programmazione, la gestione e la valutazione delle attività formative). Il comitato di pilotaggio nomina tre rappresentanti, indicati nella proposta di candidatura, i quali si relazioneranno con il Servizio per gli aspetti di carattere generale.
 2. direzione progettazione e realizzazione (cura e coordina tutti gli aspetti legati alla progettazione formativa e alle attività di aggiornamento e manutenzione del Repertorio delle qualificazioni regionali e degli standard di cui alle Linee Guida leFP; cura la promozione e l'attuazione delle metodologie didattiche; garantisce il raccordo metodologico e organizzativo gestionale fra tutte le aree professionali previste dal presente Avviso; cura la programmazione e gestione didattica delle attività connesse ai programmi e alle iniziative comunitarie);
 3. direzione del controllo e del monitoraggio (si occupa della qualità dell'azione formativa verificandone periodicamente l'efficacia; elabora periodicamente rapporti di monitoraggio sulla base anche delle indicazioni fornite dal Servizio; coordina le attività di elaborazione e di standardizzazione delle prove finali dei percorsi formativi);
 4. direzione amministrativa e della rendicontazione (cura gli aspetti di gestione amministrativa e predispone sulla base delle indicazioni regionali i documenti rendicontali);
 5. direzione della promozione dell'offerta formativa, dell'orientamento e dei rapporti con l'utenza (allievi e famiglie).
 - c) dimostrare la disponibilità di competenze e professionalità legate all'individuazione, implementazione e gestione di programmi di iniziativa comunitaria al fine di conseguire l'obiettivo strategico di un utilizzo significativo di risorse finanziarie integrative e complementari;
 - d) dimostrare la disponibilità di competenze e professionalità legate alla definizione di standard di competenza, formativi e di valutazione funzionali alla manutenzione e all'aggiornamento del Repertorio e degli standard di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
2. Per ciascuno degli organi funzionali citati di cui al comma 3, lettera b), numeri 2), 3) ,4) e 5), deve essere prevista l'indicazione di un referente, in possesso di un'esperienza almeno triennale di coordinamento di progetti complessi (per progetto complesso si intende un progetto comprendente una pluralità di azioni non solo formative integrate tra loro e finalizzate al raggiungimento di un unico obiettivo). In considerazione tuttavia della natura e della complessità

delle funzioni della direzione progettazione e realizzazione le candidature possono prevedere la presenza di uno o due ulteriori referenti specifici, in possesso dei medesimi requisiti, per le funzioni relative alla programmazione e gestione delle attività connesse ai programmi e alle iniziative comunitarie finalizzate al conseguimento dello sviluppo dell'innovazione e alla qualità dei processi formativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e a quelle relative alle attività di aggiornamento e manutenzione Repertorio e degli standard di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d). L'esperienza va documentata attraverso la presentazione del curriculum vitae predisposto su format europeo, datato, sottoscritto dall'interessato e corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità leggibile e in corso di validità.

3. I referenti dell'Associazione Temporanea prescelta partecipano, su invito del Servizio, agli incontri dei tavoli tecnici internazionali, nazionali e regionali in materia, si rapportano con gli uffici regionali per gli aspetti di competenza e diffondono all'interno della compagine le informazioni e le decisioni adottate dagli uffici regionali per le parti di competenza. Tenuto conto dell'importanza dei compiti affidati a tali figure professionali, il soggetto proponente si impegna, salvo cause di forza maggiore, a non sostituire i referenti indicati in fase di presentazione della candidatura. In caso di sostituzione la persona prescelta deve possedere un curriculum almeno di pari livello a quello posseduto dal referente indicato in sede di candidatura. La richiesta di sostituzione deve essere tempestivamente inoltrata al Servizio per la conseguente autorizzazione allegando il relativo curriculum rispondente ai requisiti di cui al comma 2.

7. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La selezione delle proposte di candidatura è svolta da un'apposita Commissione nominata dal dirigente responsabile del Servizio con proprio decreto e conformemente alle indicazioni di cui al "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni", approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le proposte di candidatura vengono selezionate sulla base di quanto previsto dal Documento Metodologie e criteri ed in particolare del paragrafo 4.1 per quanto concerne la fase di ammissibilità e del paragrafo 5.2, lettera b) per quanto concerne la selezione delle candidature.
3. Con riferimento alla fase di ammissibilità ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di **non ammissibilità generale** alla valutazione con conseguente esclusione dalla stessa della candidatura, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criteri	Cause di non ammissibilità generale
1. Conformità della presentazione	a. mancato utilizzo della modulistica prevista per la presentazione della proposta di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b); b. mancata trasmissione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) ed e); c. mancata sottoscrizione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 2; d. mancato rispetto delle modalità di trasmissione previste per la presentazione della proposta di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Conformità del proponente	a. mancato rispetto delle previsioni di cui all'articolo 4, commi 1, 3 e 4.
3. Conformità del progetto	a. mancata esposizione della struttura organizzativa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); b. mancata previsione anche di uno solo degli organi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b); c. mancata indicazione dei nominativi dei referenti e/o assenza dei requisiti richiesti per gli stessi di cui all'articolo 6, comma 2.

4. Con riferimento alla fase di valutazione comparativa di cui al paragrafo 5.2, lettera b) del documento citato al comma 2 ed in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.3 del medesimo documento, ai fini della selezione delle candidature vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di selezione	Sono le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato così come approvate dal Comitato di sorveglianza.
Sottocriteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione.
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato sottocriterio e supportano la formulazione di un giudizio.
Giudizio	E' la scala (standard) in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun criterio o sottocriterio.
Coefficiente	E' l'ordinamento delle preferenze: indica il livello di importanza del sottocriterio.
Punteggio	E' il prodotto della seguente operazione: giudizio * coefficiente

4. Le candidature sono selezionate con l'applicazione dei seguenti parametri:

Criterio di selezione: A. Affidabilità del soggetto attuatore sotto il profilo organizzativo/strutturale. Punteggio massimo: 15			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
A1. Modalità di organizzazione e gestione dell'Associazione Temporanea	<i>Completezza e qualità della composizione del raggruppamento, dei ruoli dei singoli partecipanti e delle caratteristiche degli organi funzionali previsti</i>	0,8	4
	<i>Articolazione ed esaustività delle strategie che si intendono adottare e delle modalità di organizzazione e gestione finalizzate al raggiungimento di significative economie di scala e ad un'ottimale sinergia e collaborazione tra tutti i singoli componenti l'Associazione Temporanea</i>	1,2	6

A2. Disponibilità di locali (aule e laboratori)	<i>Numero di locali (aule e laboratori) che si intendono mettere a disposizione per le attività formative suddivise per Provincia e per singolo componente l'Associazione Temporanea</i>	1	5
--	--	---	---

Criterio di selezione: B. Affidabilità del soggetto attuatore sotto il profilo delle competenze specifiche rispetto all'attività di riferimento
Punteggio massimo: 15

Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
B1. Competenze specifiche dell'Associazione Temporanea in termini di esperienza formativa	<i>Numero di operazioni realizzate nel periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2016 da ciascun componente l'Associazione Temporanea nelle Aree professionali di cui all'articolo 4, comma 4, relativamente ai percorsi di leFP e di qualifica di base per adulti.</i>	0,8	4
B2. Competenze specifiche dell'Associazione Temporanea relativamente alla partecipazione e gestione di programmi di iniziativa comunitaria riferiti ai temi della formazione professionale	<i>Numero di progetti, riferiti a programmi comunitari, a cui ciascun componente l'Associazione Temporanea ha partecipato nel periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2016.</i>	0,6	3
B3. Competenze specifiche dell'Associazione Temporanea relativamente alle attività di predisposizione e aggiornamento di Repertori regionali di qualificazione	<i>Pertinenza e rilevanza delle relative attività effettuate nell'ambito delle attività di predisposizione e aggiornamento di Repertori regionali di qualificazione</i>	0,4	2
B4. Competenze specifiche dell'Associazione Temporanea relativamente alle attività di formazione rivolta a docenti, formatori, coordinatori e tutor e agli operatori della certificazione	<i>Rilevanza delle relative attività effettuate nell'ambito delle attività di formazione rivolta a docenti, formatori, coordinatori e tutor e agli operatori della certificazione</i>	0,4	2
B5. Competenze specifiche dell'Associazione Temporanea relativamente alle professionalità messe a disposizione per le attività previste	<i>Esperienza e competenza dei referenti degli organi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) allinee ii, iii, iv e v, e delle eventuali ulteriori professionalità messe a disposizione</i>	0,8	4

Criterio di selezione: C. Innovatività e qualità della proposta Punteggio massimo: 20			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
C1. Qualità della proposta relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera a)	Articolazione, accuratezza, esaustività e innovatività del programma formativo che si intende promuovere con particolare riferimento alla valorizzazione della metodologia duale;	1	5
	Articolazione, accuratezza, esaustività e innovatività del programma riferito agli interventi di recupero o integrazione delle competenze (LARSA) previsti	0,4	2
C2. Qualità della proposta relativamente all'articolo 1, comma 1, lettere b)	Articolazione, accuratezza ed esaustività del programma proposto riferito al miglioramento dei percorsi formativi in relazione allo sviluppo della qualità e dell'innovazione	0,4	2
C3. Qualità della proposta relativamente all'articolo 1, comma 1, lettere d)	Articolazione, accuratezza ed esaustività del programma proposto riferito alla manutenzione e aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni regionali	0,4	2
C4. Qualità della proposta relativamente all'articolo 1, comma 1, lettere c) ed e)	Articolazione, accuratezza, esaustività e innovatività del programma proposto riferito allo sviluppo e alla realizzazione di un'offerta di formazione a docenti, formatori, coordinatori e tutor e agli operatori della certificazione delle competenze	0,4	2
C5. Rappresentazione della WBS (Work Breakdown Structure) della proposta progettuale complessiva	Rappresentazione sintetica della proposta progettuale complessiva utilizzando lo schema WBS con fasi e relative attività rispetto agli obiettivi generali e specifici	0,4	2
C6. Modalità di raccordo con il sistema produttivo regionale	Capacità di stabilire un rapporto strutturato con il sistema produttivo regionale attraverso modalità, strumenti e soluzioni efficaci e pertinenti funzionali alla realizzazione degli interventi	0,6	3
C7. Modalità di promozione dell'offerta formativa e di relazione con l'utenza di riferimento	Capillarità ed innovatività delle modalità e degli strumenti che si intendono utilizzare per la promozione dell'offerta formativa e la relazione con l'utenza di riferimento	0,4	2

5. La scala di giudizio riferita a tutti gli indicatori di cui al comma 4, con esclusione di quelli di cui ai sottocriteri A2, B1 e B2, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza.
4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste.
3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
2 punti	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.
1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti .	

6. La scala di giudizio riferita al sottocriterio A2. della Tabella, di cui al comma 4, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	401 o più locali
4 punti	Da 301 a 400 locali
3 punti	Da 201 a 300 locali
2 punti	Da 101 a 200 locali
1 punto	Fino a 100 locali
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti .	

7. La scala di giudizio riferita al sottocriterio B1. della Tabella, di cui al comma 4, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	1101 o più operazioni
4 punti	Da 901 a 1100 operazioni
3 punti	Da 701 a 900 operazioni
2 punti	Da 501 a 700 operazioni
1 punto	Fino a 500 operazioni
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti .	

8. La scala di giudizio riferita al sottocriterio B2. della Tabella, di cui al comma 4, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	21 o più progetti
4 punti	Da 16 a 20 progetti
3 punti	Da 11 a 15 progetti
2 punti	Da 6 a 10 progetti
1 punto	Da 1 a 5 progetti
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti .	

9. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna candidatura è pari a **50 punti**.
10. La soglia minima di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria è fissata in **30 punti**.
11. Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più proposte si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio A. Nel caso di ulteriore situazione di parità si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio B. Qualora perduri la situazione di parità si prenderà in considerazione la data di presentazione.
12. In conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.3 del Documento Metodologie e criteri, si prescinde dall'utilizzo del quarto criterio previsto, concernente "Economicità del progetto", non sussistendo elementi o aspetti valutativi corrispondenti a tale criterio.

8. APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE

- La fase di selezione si conclude con l'adozione di un decreto dirigenziale, entro 30 giorni dalla data del verbale di valutazione, con il quale si approva:
 - la graduatoria delle candidature che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio prevista all'articolo 7, comma 10; tale graduatoria contiene l'indicazione della candidatura che in virtù del punteggio più alto conseguito, diviene soggetto attuatore delle attività previste dal presente Avviso;
 - l'elenco delle candidature non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista all'articolo 7, comma 10;
 - l'elenco delle candidature escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3.
- La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
 - pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it del decreto dirigenziale di cui al comma 1;
 - comunicazione dell'esito della selezione, con apposita nota, a tutti i capofila dei soggetti proponenti.
- L'incarico da parte della Regione è condizionato alla formalizzazione dell'Associazione Temporanea che deve intervenire **entro 60 giorni** dalla comunicazione dell'approvazione della graduatoria.

9. IMPEGNI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore si impegna per tutta la durata dell'incarico a:
 - a) promuovere le attività di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento, per quanto riguarda le attività di cui alla lettera a) alla normativa relativa al diritto/dovere di istruzione e formazione e all'obbligo di istruzione ed alle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità linguistica e culturale;
 - b) attivare in ciascuna provincia della Regione percorsi formativi di leFP afferenti profili professionali coerenti con le analisi dei fabbisogni formativi ed occupazionali;
 - c) garantire la disponibilità di un numero adeguato di ambienti accreditati in rapporto al volume di attività formative previste.
2. Il soggetto attuatore si impegna inoltre a inviare al Servizio entro 30 giorni dalla formalizzazione della costituzione dell'Associazione Temporanea copia del regolamento interno sottoscritto da tutti i soggetti facenti parte dell'Associazione Temporanea e relativo alle modalità di gestione dei rapporti reciproci.
3. Il soggetto attuatore assume la responsabilità:
 - a) della programmazione, della organizzazione e della gestione didattica dei percorsi di leFP, anche attraverso la promozione dell'istituto dell'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dei percorsi di integrazione extracurricolare e dei percorsi individualizzati nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento regionale vigente, attualmente definito dal documento Linee Guida leFP;
 - b) della promozione delle eventuali attività finalizzate allo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi formativi, di cui alla lettera a) attraverso l'utilizzo di appositi fondi derivanti dalla partecipazione annuale ad iniziative nazionali e comunitarie;
 - c) dello sviluppo e della realizzazione di un'offerta di formazione rivolta ai docenti e formatori anche con funzioni di tutoraggio e coordinamento appartenenti sia al sistema degli enti di formazione accreditati dalla Regione, sia agli Istituti scolastici coinvolti nell'eventuale offerta sussidiaria di percorsi di leFP;
 - d) dell'aggiornamento e della manutenzione del Repertorio delle qualificazioni regionali, comprensivo del suo caricamento nei database regionale e nazionale secondo le specifiche tecniche e informatiche definite dalla Regione, e dell'aggiornamento e manutenzione degli standard di cui alle Linee Guida leFP;
 - e) dello sviluppo e della realizzazione di un'offerta di formazione relativa alle metodologie di certificazione delle competenze rivolta agli operatori coinvolti nel processo regionale di certificazione delle competenze;
 - f) della gestione amministrativa e contabile delle attività promosse nell'ambito del presente Avviso nei confronti della Regione;
 - g) della promozione, in maniera organica e omogenea dal punto di vista della strumentazione utilizzata (loghi, materiale informativo, ecc.) dell'offerta formativa attraverso anche l'istituzione di più sportelli informativi;
 - h) della promozione di specifiche attività di orientamento di concerto con i competenti uffici regionali in materia;
 - i) della predisposizione di una strategia finalizzata alla modellizzazione delle fasi di accoglimento/gestione dell'allievo, di valutazione degli apprendimenti e di

accompagnamento all'inserimento lavorativo finalizzata a definire prassi operative omogenee su tutto il territorio regionale.

4. Nel caso il soggetto attuatore risultasse inadempiente relativamente agli impegni e alle responsabilità di cui al presente articolo il Servizio si riserva di procedere alla revoca dell'incarico.

10. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) riferite ai percorsi di leFP e lettera b) sono finanziate nei limiti previsti dalle risorse disponibili negli anni formativi oggetto di intervento. Si fa pertanto riserva di rideterminare l'entità dell'attività realizzabile in ciascun anno formativo sulla base dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari disponibili nel periodo interessato. Di seguito si riepilogano i dati essenziali delle attività previste:
 - a) attività formative relative a percorsi di leFP, funzionali al conseguimento da parte degli allievi di qualifiche e diplomi professionali; il finanziamento annuo si determina, in via previsionale, sulla base del parametro vigente tenuto conto di quanto previsto dalle Linee Guida leFP relativamente alla durata dei percorsi attivati;
 - b) eventuali attività finalizzate allo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi formativi negli anni formativi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (il finanziamento è determinato in base a preventivo annuale).
2. Le attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) riferite ai percorsi di integrazione extracurricolare e ai percorsi individualizzati e lettere c), d) ed e) sono promosse e finanziate nell'ambito del POR FSE e vengono evidenziate nei documenti annuali di programmazione.

11. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Servizio ha la facoltà di revocare l'incarico qualora nel periodo di riferimento intervengano disposizioni legislative nazionali o regionali che modificano sostanzialmente il quadro normativo di riferimento rendendo di fatto necessaria la ricerca di soluzioni organizzative e gestionali diverse.
2. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento Formazione, con specifiche Direttive si provvederà a disciplinare le modalità e i termini di presentazione, selezione, approvazione e gestione delle operazioni, anche con riferimento all'inquadramento delle operazioni stesse nel sistema di monitoraggio ed alla relativa documentazione; con le medesime Direttive si provvederà a dare indicazioni in merito ai destinatari delle operazioni, alle risorse finanziarie, ai termini per la rendicontazione ed alle modalità di informazione e pubblicità.
3. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2022.
4. Il Responsabile del procedimento è il dott. Igor De Bastiani (040 3775298 - igor.debastiani@regione.fvg.it). Il Responsabile dell'istruttoria è il dott. Fulvio Fabris (040 3775010, fulvio.fabris@regione.fvg.it). La struttura referente è la Posizione organizzativa

integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi.